

# **Criteri di valutazione degli accertamenti preliminari per progetti innovativi (API)**

Il presente documento è finalizzato a spiegare ai richiedenti di API i pertinenti criteri di valutazione. Le domande devono adempiere i seguenti requisiti formali e a livello di contenuti.

## ***Ente promotore***

### Al momento della presentazione della domanda di API

- Al momento della presentazione della domanda il futuro ente promotore non deve essere completamente definito né costituito.
- Tuttavia, l'ente promotore previsto per l'attuazione del progetto deve essere almeno delineato (cfr. i criteri relativi all'ente promotore al momento dell'attuazione del progetto riportati di seguito).
- Per gli accertamenti preliminari OQuSo, l'ente promotore deve essere costituito da un gruppo di produttori agricoli con addetti alla trasformazione o commercianti. Al momento della presentazione della domanda di accertamenti preliminari, l'ente promotore non deve necessariamente essere già una persona giuridica.

### Al momento dell'attuazione del progetto

- Un ente promotore è costituito da più di una persona giuridica e/o fisica. Eccezione: nell'ambito del programma sulle risorse è sufficiente una persona giuridica.
- La produzione agricola deve essere rappresentata in modo adeguato in seno all'ente promotore del futuro progetto. Si auspica che siano rappresentati anche i livelli della filiera alimentare a monte e a valle della produzione primaria.

## ***Preventivo e costi***

Va presentato un preventivo per gli accertamenti preliminari (incl. conferma dei fondi propri dell'ente promotore) nel quale sono indicati i costi previsti per la consulenza da parte di terzi, l'eventuale accompagnamento professionale dello sviluppo del progetto (coaching) e le prestazioni proprie. L'importo massimo dell'aiuto finanziario dell'UFAG è 20 000 franchi e copre al massimo il 50 per cento dei costi per gli accertamenti preliminari. Le attività in corso o concluse non possono essere finanziate.

## ***Contenuti della domanda/bozza***

La domanda/bozza del progetto deve indicare in maniera inequivocabile in che modo, tramite nuovi prodotti, processi o servizi, si genera valore aggiunto dal profilo economico, sociale o ecologico per l'agricoltura e la filiera alimentare. Vanno documentati gli obiettivi, i gruppi target e le tappe previste per gli accertamenti preliminari. Infine, vanno spiegate le competenze tecniche e le responsabilità dell'ente promotore.

## ***Indirizzi tematici***

Gli accertamenti preliminari servono all'ente promotore per pianificare e verificare la fattibilità di progetti innovativi, segnatamente nel quadro di

- [progetti di sviluppo regionale \(PSR\)](#) ai sensi dell'articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgri,
- [progetti sulle risorse](#) ai sensi degli articoli 77a e 77b LAgri, e
- [progetti sulla qualità e sulla sostenibilità](#) ai sensi dell'articolo 11 capoverso 4 LAgri.

È previsto un sostegno anche per gli accertamenti preliminari per una quarta categoria «Altri progetti innovativi», purché questi progetti possiedano un potenziale per creare valore aggiunto per l'agricoltura e la filiera alimentare. In una fase successiva per questi progetti è eventualmente possibile, a seconda del loro sviluppo, un finanziamento attraverso altri strumenti di promozione dell'UFAG, ad esempio il Piano d'azione nazionale per le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (PAN-RFGAA) o progetti di consulenza, eccetera.

### **Requisiti in base all'indirizzo degli accertamenti preliminari**

A seconda dell'indirizzo degli accertamenti preliminari cambiano i requisiti dal profilo tematico che devono essere soddisfatti dall'ente promotore. Per i PSR ([ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt](#)), i progetti sulle risorse ([legge sull'agricoltura, LAgr, titolo 3a: impiego sostenibile delle risorse naturali](#)) e i progetti OQuSo ([ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare, OQuSo](#)) si applicano le disposizioni delle pertinenti ordinanze. Per gli accertamenti preliminari per altri progetti innovativi si applicano le seguenti disposizioni<sup>i</sup>:

1. i progetti devono avere un carattere innovativo evidente, ovvero le bozze di progetto devono indicare in maniera inequivocabile in che modo, tramite nuovi prodotti, processi o servizi, si genera valore aggiunto dal profilo economico, sociale o ecologico per l'agricoltura e la filiera alimentare;
2. i provvedimenti oggetto degli accertamenti preliminari devono chiaramente contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica agricola;
3. le conoscenze acquisite devono poter essere trasferite ad altri promotori di progetto, ovvero questi ultimi devono avere accesso ai risultati degli accertamenti preliminari;
4. deve trattarsi inequivocabilmente di accertamenti preliminari ovvero di un prodotto concreto realizzabile con un aiuto finanziario pari al massimo a 20 000 franchi e di un eventuale progetto successivo. Si tratta di accertamenti preliminari se questi sono finalizzati alla realizzazione di un progetto. Non è concesso alcun sostegno per lo sviluppo di un prodotto o di un sistema;
5. l'aiuto finanziario è a titolo sussidiario, ovvero non è previsto alcun sostegno per i progetti che possono essere promossi (in modo più efficiente) tramite altri strumenti della Confederazione. I richiedenti hanno l'obbligo di dichiarare all'UFAG se beneficiano di altre sovvenzioni.

---

<sup>i</sup> Desunte dal commento relativo all'articolo 11 dell'ordinanza del 3 novembre 2021 concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (pacchetto di ordinanze 2021), RS 915.1 e decisioni dell'ente di coordinamento